

DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE
Servizio Sindacale e Giuslavoristico (Circ. n. 1/2017)
Servizio Legislativo - Legale - Fiscale (Circ. n. 1/2017)

Roma, 4 gennaio 2017

P.E. n. 5 SV/FB/TDV

OGGETTO: Legge 11 dicembre 2016, n. 232
[LEGGI DI BILANCIO PER 2017]
(G.U. n.297 del 21-12-2016 - S. O. 57)

Alle Confcooperative regionali e territoriali
Alle Federazioni nazionali
Ai Consorzi nazionali
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Ai Capi Dipartimento

E, p.c. Al Direttore di Fondosviluppo
Al Direttore di ICN

LORO INDIRIZZI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&elenco30giorni=true)

LEGGI DI BILANCIO PER IL 2017

Il provvedimento reca molteplici disposizioni di interesse per le imprese e le cooperative, alcune delle quali sono messe in evidenza e commentate nella presente circolare. Come vedremo, **ancorché siano presenti nel provvedimento alcune soluzioni elaborate o promosse dall'Alleanza delle Cooperative, da Confcooperative o da sue Federazioni, molte questioni non sono state esaminate a causa del sopraggiungere della crisi di governo e della accelerazione del procedimento legislativo.**

Si ricorda infine che in sede di esame del d.d.l., l'Alleanza delle Cooperative è stata audita innanzi alle Commissioni congiunte Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato, in data 4 novembre 2016 (v. Osservazioni depositate in Commissione: <http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/docum>

Quanto ai temi non approfonditi in questa sede, si rinvia alle successive comunicazioni di questo Dipartimento ovvero alle comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI MISURE PROPOSTE O SOSTENUTE DA CONFCOOPERATIVE

- **ABOLIZIONE TASSA DI LICENZIAMENTO NEL CAMBIO DI APPALTO**
- **PROROGHE E MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SULLE DETRAZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MISURE ANTISISMICHE**
- **AGEVOLAZIONE FISCALE PER GLI OPERATORI DI FINANZA ETICA E SOSTENIBILE**
- **INCREMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI**
- **CONFERMA DEL SUPERAMMORTAMENTO E ISTITUZIONE DELL'IPERAMMORTAMENTO SU BENI ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO**
- **PROROGA E MODIFICA DELLA CD. NUOVA SABATINI**
- **RIFINANZIAMENTO DEL REGIME DI AIUTO PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE TRA I LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI DI CUI AL DM 4 DICEMBRE 2014, EX LEGGE MARCORA**
- **INCREMENTO DEL FONDO PER IL RILANCIO DEL COMPARTO CEREALICOLO**
- **STANZIAMENTO PER IL SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO**
- **ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI UNDER 40**
- **RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DI PESCA PER IL FERMO BIOLOGICO**
- **AMPLIAMENTO PRESUPPOSTI TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE**
- **ANTICIPO PENSIONISTICO**
- **INCREMENTO DEL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ**

* * *

1. PROFILI GIUSLAVORISTICI

La legge di Bilancio 2017 introduce **significative novità in materia lavoristica e previdenziale** andando sia a confermare sia a rafforzare alcuni strumenti già in uso (es. tassazione agevolata premi di risultato e interventi di welfare) sia a introdurre *ex novo* meccanismi di particolare rilevanza (es. canali di flessibilità in uscita dal sistema pensionistico).

In materia di occupazione, invece, **NON sono più rinnovati i bonus per assunzione con rapporto a tempo indeterminato** introdotti (seppur in *decalage*)

negli scorsi anni in favore della generalità dei datori di lavoro. Al loro posto subentrano nuovi incentivi per assumere giovani che hanno frequentato percorsi di alternanza scuola-lavoro, sopravvivendo, inoltre, anche specifiche forme di riduzione del costo del lavoro per apprendisti di I livello.

Nel dettaglio:

1.1. ABOLIZIONE TASSA LICENZIAMENTO IN CAMBIO APPALTO. Tra le norme di maggior interesse per il sistema cooperativo segnaliamo subito **l'art. 1, comma 164**, che rende **DEFINITIVO L'ESONERO DALLA TASSA DI LICENZIAMENTO** - introdotta dalla legge 92/2012 - in determinate situazioni:

- a) **in presenza di cambi appalto assistiti dall'applicazione di clausole sociali di garanzia occupazionale previste dai CCNL** (in questo caso il lavoratore non matura alcuno *status* di disoccupazione né alcun diritto a percepire il relativo trattamento, per cui non si è mai condivisa l'idea - assolutamente infondata - che l'impresa avrebbe dovuto pagare il contributo addizionale NASpI pari in via generale a circa 1,5 mensilità);
- b) **per interruzioni di rapporti di lavoro nel settore edile dovute al completamento delle attività e alla chiusura del cantiere** (anche qui, di norma, i lavoratori interessati non restano disoccupati perché una volta chiuso il cantiere gli stessi sono dirottati su altri lavori).

Nel sottolineare il portato della norma soprattutto per le cooperative di lavoro che si trovano molto spesso a gestire i cambi appalto, evidenziamo **l'impegno di Confcooperative per rendere strutturale un regime di esonero che, in assenza di questa disposizione, non avrebbe trovato applicazione per il 2017 e per gli anni successivi con una pedissequa applicazione della tassa.**

Ricordiamo, infatti, che fino ad oggi nei casi precedentemente descritti la tassa di licenziamento non ha trovato applicazione in virtù di un esonero limitato nel tempo (2013-2015) inizialmente previsto dalla legge Fornero del 2012, successivamente prorogato, sempre grazie a nostre sollecitazioni, dal c.d. Milleproroghe 2016.

*

1.2. TASSAZIONE AGEVOLATA (10%) dei PREMI di PRODUTTIVITA' e degli INTERVENTI di WELFARE (art. 1, commi 160-162). Nel confermare l'impianto in vigore nel 2016 si opera un importante **rafforzamento** con 3 sostanziali novità: *aumento dei tetti generali per l'applicazione della misura (i), ulteriore maggior favore dato a previdenza complementare e sanità integrativa (ii),*

estensione degli interventi di welfare fruibili anche in alternativa ai premi (iii).

In primo luogo, cambiano i parametri di riferimento per goderne:

- a) **soggetti con redditi nell'anno precedente fino a 80 mila €** (al posto dei 50 mila dello scorso anno);
- b) **valori detassabili fino a 3 mila €, elevabili a 4 mila in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori** (al posto dei 2.000, elevabili a 2.500, dello scorso anno).

Resta ovviamente fermo il requisito che le somme detassabili devono essere erogate **in esecuzione di contratti di 2° livello** (aziendali o territoriali) siglati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, così come resta ferma l'applicazione della tassazione agevolata e di tutta la relativa disciplina, nei modi chiariti dal Ministero del Lavoro e dall' Agenzia delle Entrate, **anche nel caso dei RISTORNI distribuiti ai soci delle cooperative.**

*Più in generale, per una ricapitolazione di tutti i passaggi applicativi della misura, compresa la fruibilità degli interventi di welfare aziendale in alternativa rispetto ai premi e la loro gestione tramite voucher, si rimanda alla circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, che alla luce di un impianto normativo sostanzialmente inalterato conserva **ad oggi** il suo valore.*

Oltre ad un innalzamento dei tetti che delimitano il campo di applicazione della tassazione agevolata, il legislatore quale seconda novità, ha previsto che **qualora il lavoratore, sempre su libera scelta, opti per la sostituzione dei premi con versamenti alla previdenza complementare o all'assistenza sanitaria integrativa, tali contributi siano interamente esenti fiscalmente anche se superano i limiti previsti dal TUIR (rispettivamente 5.164 € e 3.615,20 €).**

Lo stesso dicasi qualora il lavoratore eserciti la fungibilità sostituendo azioni ai premi. Si tratta come detto di un trattamento di miglior favore riconosciuto a previdenza complementare e sanita integrativa visto che fino al 2016 tali limiti erano comunque applicabili.

Alla luce di questo nuovo regime, registriamo un aumento significativo delle somme che, se destinate alla previdenza complementare e/o alla sanita integrativa, risulteranno esenti fiscalmente per il lavoratore (oltre ai limiti di legge vanno sommati tutti quei contributi rispetto a cui il lavoratore decide eventualmente di beneficiare come alternativa ai premi di risultato).

Una terza novità è rappresentata dall'aver **esteso il set di interventi di welfare fruibili in alternativa ai premi** (uso alloggio, utilizzo promiscuo autovettura e concessione di prestiti), ma soprattutto dall'aver **introdotto ex novo l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei contributi/premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, con oggetto il rischio per il lavoratore di una sua futura non autosufficienza o di incorrere in gravi patologie** (intervento anch'esso fruibile in alternativa ai premi).

Infine, sempre nell'ottica di favorire il welfare aziendale, alle novità evidenziate **si aggiunge l'interpretazione autentica** di una norma già in vigore - quindi valida anche per il pregresso - in base alla quale **non rientrano nel reddito da lavoro** (e quindi sono esenti fiscalmente, anche se fruite come alternativa ai

premi) **quelle opere/servizi con finalità di educazione istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto** - art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR - **utilizzate dal dipendente anche in conformità di accordi interconfederali, CCNL o contratti territoriali e non solo necessariamente in esecuzione di disposizioni contenute in contratti, accordi o regolamenti aziendali.**

Si tratta di una possibilità, unica nella sua specie, che prevede quindi l'eventuale applicazione della detassazione anche ad istituti disciplinati dalle parti sociali a livello nazionale.

*

1.3. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI. In materia troviamo poche conferme, poiché **NON è più riservato alcun bonus occupazionale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017 con riferimento alla generalità dei datori di lavoro** (a differenza di quelli previsti nel 2015 e, seppur in tono minore, nel 2016). Tuttavia, seguendo una logica di maggiore selettività s'introduce (art. 1, commi 308-313) un nuovo incentivo, non applicabile al settore agricolo, per quei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 assumano a tempo indeterminato, anche sotto forma di apprendistato, giovani che hanno conseguito il proprio titolo di studi da non oltre 6 mesi e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività in regime di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO o periodi di apprendistato di I° o III° livello.

Tale beneficio, che assume la forma di un **esonero contributivo** (premi e contributi INAIL da pagare comunque) **valido per 3 anni nel limite di 3.250 € su base annua, spetta a seguito di presentazione di apposita domanda all'INPS, che non prenderà in considerazione ulteriori istanze una volta terminate le risorse finanziarie disponibili** (circa 274 milioni di euro considerando l'intero periodo 2017-2022).

Con riferimento al **SETTORE AGRICOLO**, invece, si prevede (art. 1, commi 344-345) un **esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40 che siano:**

- **nuovi iscritti alla previdenza agricola nell'anno 2017;**
- **oppure soggetti iscritti alla previdenza agricola nell'anno 2016 con aziende ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 601/1973 (art. 9) e nelle aree agricole svantaggiate di cui all'art. 15, legge 984/1977.**

L'esonero prevede un meccanismo di sgravio per complessivi 5 anni, da applicarsi nel rispetto del regime de minimis, così articolato nel tempo:

- **100% nei primi 36 mesi;**
- **66% nei successivi 12 mesi;**
- **50% per ulteriori 12 mesi.**

È esclusa la cumulabilità di tale incentivo con altre riduzioni/esenzioni contributive applicabili ai sensi della normativa vigente, come, ad esempio, proprio gli sgravi applicabili per le aree montane o svantaggiate.

Un terzo intervento - art. 1, comma 240, lett. b - teso a promuovere occupazione è rappresentato dalla **proroga anche per il 2017 degli incentivi dedicati agli APPRENDISTI DI I° LIVELLO** (vale a dire per il conseguimento di un titolo di studio) di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 150/2015 (Jobs Act).

Si tratta di agevolazioni così riassumibili:

- **esonero dalla contribuzione ASpI (1,31%) e dal contributo destinato alla formazione continua e ai fondi interprofessionali (0,30%);**
- **esonero dalla c.d. taxa di licenziamento, laddove eventualmente dovuta;**
- **applicazione di un'aliquota contributiva ridotta pari al 5%, in sostituzione di quella ordinaria pari al 10%.**

Vale ricordare che tali benefici valgono per la sola durata del percorso di apprendistato, senza protrarsi per un ulteriore anno dopo la fine del periodo di apprendistato, come vorrebbe la regola generale e che dal prossimo anno verrà meno la totale decontribuzione di cui godevano le imprese fino a 9 addetti per le assunzioni degli apprendisti effettuate appunto fino al 2016.

Le risorse stanziate a copertura di tale proroga sono pari a **complessivi 11,2 milioni di euro sul triennio 2017-2019, somma a cui va aggiunto lo stanziamento di 27 milioni di € per il solo 2017 finalizzato a rafforzare i percorsi formativi del c.d. sistema duale** (alternanza scuola-lavoro e apprendistato I° livello).

*

1.4. PENSIONI. Uno dei capitoli su cui il provvedimento incide maggiormente è quello delle PENSIONI, rispetto alle quali, come anche proposto a più riprese da Confcooperative, s'inseriscono strumenti di flessibilità in uscita.

In particolare, con l'art. 1, commi 166 e ss., viene disciplinata la c.d. **APE (anticipo pensionistico)** sperimentazione praticabile dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e rappresentata dalla libera volontà per un soggetto, almeno 63enne e a cui mancano massimo 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia, di avvantaggiarsi di un vero e proprio prestito ("anticipo finanziario a garanzia pensionistica") per anticipare la sua uscita dal lavoro.

Trattandosi di un prestito, lo strumento nel suo schema base non si configura a costo 0 per il pensionando, che all'atto dell'effettivo pensionamento dovrà restituire il favore ricevuto in maniera proporzionale al periodo di anticipo richiesto con una **trattenuta mensile sulla sua pensione per i successivi 20 anni, ridotta sia per effetto della rata di restituzione, ma anche a causa dei mancati versamenti contributivi negli ultimi anni di servizio.**

L'anticipo, che potrà avere una **durata massima di 3 anni e 7 mesi e una durata minima di 6 mesi, verrà erogato su base mensile (senza 13 esima) e come importo non potrà superare un valore che determinerebbe una futura pensione, al netto della rata di ammortamento, pari ad almeno 1,4 volte il trattamento minimo INPS (ad oggi circa 700 €).**

A livello operativo il lavoratore interessato dovrà **rivolgersi all'INPS** per vedersi certificare il suo diritto a ricorrere all'anticipo, vedendosi anche quantificare l'importo minimo e massimo ottenibile e presentare contestualmente la **domanda di APE** e la domanda di pensione di vecchiaia.

Si tratta di una **scelta in linea generale non revocabile, fatta salva la possibilità di estinzione anticipata dell'APE per il lavoratore.**

Nella domanda il pensionando dovrà indicare la banca cui concretamente richiedere l'APE nonché l'assicurazione cui richiedere la copertura del rischio di premorienza (costo quest'ultimo che andrà anch'esso conteggiato nel complessivo ammontare del prestito richiesto).

La misura come detto sarà operativa solo a metà dell'anno prossimo (dal 1° maggio 2017) in considerazione di **una serie di passaggi applicativi per la messa a sistema di questo complesso meccanismo cui si rimanda ad un prossimo DPCM da emanarsi entro i primi giorni di marzo p.v.** nonché del necessario coinvolgimento degli istituti bancari e assicurativi con cui dovranno essere predisposte apposite convenzioni a livello nazionale.

Incrociando in parte una proposta formulata da tempo come Alleanza delle Cooperative, il provvedimento (*art. 1, comma 172*) ha previsto che rispetto a questo schema base, **previo accordo individuale con il lavoratore** e proprio per agevolare la sua uscita anticipata ricorrendo all'APE, **i datori di lavoro, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà possono incrementare il suo montante contributivo accumulato presso l'INPS con un versamento in un'unica soluzione pari almeno, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo, alle soglie minime applicabili alla contribuzione volontaria (rapportate alla singola retribuzione, ma come minimo pari circa 60 € per ogni settimana).**

Altra veste assumibile da questo strumento è la c.d. **APE SOCIALE** (*art. 1, commi 179 e ss.*), vale a dire la possibilità, **praticabile sempre dal 1° maggio 2017 per alcune specifiche categorie di lavoratori**, di uscire anticipatamente senza ricorrere al prestito bancario e senza quindi la decurtazione sulla futura pensione, ma con il **riconoscimento da parte dello Stato di un'indennità mensile (no 13esima, pari in sostanza alla pensione, fino ad un massimo di 1.500 € e nel limite delle risorse stanziare)** (complessivamente circa 2,4 miliardi dal 2017 al 2023).

Lo strumento, caratterizzato da precise regole e vincoli applicativi (casi di decadenza, possibile compatibilità con redditi minori, etc.), che saranno meglio chiariti nel **futuro DPCM attuativo**, è destinato alle seguenti categorie:

- **disoccupati** a causa di licenziamenti, anche collettivi, o di dimissioni che hanno terminato da almeno 3 mesi la fruizione integrale dell'indennità di disoccupazione e con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- **soggetti che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave** con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- **soggetti con un'invalidità civile riconosciuta pari ad almeno il 74% e con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;**
- **lavoratori occupati da almeno 6 anni consecutivi in attività particolarmente rischiose e faticose**, come specificate nell'allegato C al provvedimento (tra cui, ad esempio, **personale sanitario/infermieristico**,

facchini, addetti pulizie e operatori ecologici, maestre asili nido e scuola materna) e con un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Ulteriore nuovo strumento previsto è la c.d. **RITA Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (art. 1, commi 188-193), che rappresenta un'ulteriore strada praticabile per l'uscita pensionistica anticipata.

Pur essendo alternativa all'APE ne segue gli stessi meccanismi di fondo, tra cui ad esempio, i medesimi requisiti di accesso (da farsi certificare sempre presso l'INPS) e la sua praticabilità dal 1° maggio 2017.

La differenza consiste nella possibilità per il pensionando di non chiedere alcun prestito, ma di **ricorrere anche solo in parte al montante accumulato presso il FONDO PENSIONE INTEGRATIVO cui è iscritto, beneficiando di una prestazione mensile.**

Sotto il profilo fiscale trovano applicazione le medesime regole di tassazione applicabili quando il soggetto raggiunge i requisiti pensionistici e, quindi, un'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15esimo anno di iscrizione alla previdenza complementare, fino ad un 6% di riduzione massima.

Ciò detto su APE e RITA, bisogna evidenziare che il provvedimento contiene anche altri interventi che vanno tutti nella direzione di favorire un più facile e veloce accesso alla pensione:

- *art. 1, commi 195-198:* **CUMULO GRATUITO per PERIODI ASSICURATIVI accantonati presso diverse gestioni o fondi (comprese le Casse dei lavoratori autonomi) che parteciperanno pro-quota alla definizione della pensione.** La novità, oltre che nell'assenza di oneri se si pratica questo istituto, consiste nel renderlo ammissibile non solo ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia, ma anche di quella anticipata, cioè sulla base dei soli requisiti contributivi;
- *art. 1, commi 199-205:* nel limite delle risorse stanziare (360 milioni nel 2017 e circa 500/600 milioni in media a partire dal 2018), possibilità di andare **in pensione con soli 41 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età**, riconosciuta ai c.d. **LAVORATORI PRECOCI**, vale a dire soggetti con almeno 12 mesi di contributi versati prima di aver compiuto 19 anni – che rientrano nelle stesse categorie valide ai fini dell'APE sociale o che sono impegnati in attività riconosciute come usuranti (senza ovviamente l'applicazione dei requisiti di anzianità contributiva ivi previsti, in quanto qui sono richiesti per tutti almeno 41 anni).
- *art. 1, commi 206-209:* proprio sui **LAVORI USURANTI**, premesso che rimangono inalterate le attività riconosciute come tali, s'introducono una serie di **modifiche** alla relativa disciplina (Dlgs. 67/2011) **tese a favorire il ricorso alla pensione anticipata** da parte dei lavoratori interessati. Le novità sono fondamentalmente riassumibili nell'attenuazione delle condizioni richieste, compresa la sterilizzazione, almeno fino al 2026, dell'adeguamento alla speranza di vita, nell'abrogazione delle finestre temporali annuali per fruire del trattamento (d'ora in poi erogato il mese successivo alla sua maturazione) e nella semplificazione delle modalità e dei termini per presentare la domanda.

Riprendendo invece il filone della previdenza complementare ci preme richiamare quanto previsto dall'*art. 1, commi 88-96*, inerente la **possibilità per i**

FONDI PENSIONE e le CASSE previdenziali di beneficiare dal 2017 di specifiche agevolazioni in presenza di "investimenti qualificati" nell'economia reale.

In sostituzione del (farraginoso) credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità 2015 a fronte di loro investimenti infrastrutturali di medio-lungo periodo - ora abrogato - s'introduce la **detassazione dei redditi derivanti dalla sottoscrizione, fino a un massimo del 5% dell'attivo patrimoniale, di quote/azioni di imprese o di OICR** (organismi di investimento collettivo del risparmio, es. fondi comuni di investimento) **da detenere tuttavia per un minimo di 5 anni.**

Seguono ulteriori misure degne di nota in materia pensionistica:

- **l'estensione della c.d. OPZIONE DONNA anche a coloro che a causa degli incrementi determinati dall'aumento della speranza di vita non abbiano maturato entro il 2015 i requisiti pensionistici richiesti** (anzianità contributiva ≥ 35 anni + età ≥ 57 anni se dipendenti o ≥ 58 anni e 3 mesi se autonome). Considerando i 3 mesi registrati sul fronte dell'aumento dell'aspettativa di vita, vista in altro modo la misura consiste nella proroga di 3 mesi del termine a suo tempo previsto (fine 2015) per maturare tali requisiti. L'opzione come noto consiste nella possibilità per le donne di andare in pensione prima rispetto all'ordinamento generale, ma con una **liquidazione del trattamento calcolato solo con il sistema contributivo** (art. 1, commi 223-225);
- la **riduzione dell'aliquota per i soggetti iscritti soltanto alla GESTIONE SEPARATA INPS, che a regime dal 2017 sarà pari al 25%**, molto inferiore al 27% del 2016, a quel 29% che sarebbe scattato l'anno prossimo e a quel 33% che sarebbe stato applicato a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 165);
- un **nuovo intervento di salvaguardia (l'ottavo) per ESODATI finanziato con risparmi di spesa ricavati da precedenti interventi** (commi 263-273);
- il **riconoscimento della 14-ESIMA da parte dell'INPS non solo a pensionati con reddito individuale fino a 1,5 volte il trattamento minimo** (pari nel 2016 a 501,89 €), ma anche a quelli **con redditi fino a 2 volte tale trattamento minimo** (art. 1, comma 187).

In materia di **CONCILIAZIONE** si segnalano:

- **art. 1, comma 354 - la proroga e l'estensione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore con il riconoscimento di 2 giorni anche per il 2017 e di ben 4 giorni nel 2018** (oneri per entrambi gli anni a carico dello Stato con coperture pari rispettivamente a 20 milioni e 41,2 milioni di €);
- **art. 1, commi 356-357 - la possibilità per le lavoratrici madri** (sia dipendenti che autonome/imprenditrici) di rinunciare anche parzialmente, al congedo di maternità facoltativo per beneficiare, invece, dei **c.d. voucher asili nido/baby-sitter** introdotti dalla legge Fornero e ora **prorogati per il 2017 e 2018**, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

*

1.5. SETTORE PESCA. In considerazione del venir meno degli ammortizzatori in deroga, si interviene su un duplice fronte prevedendo:

- *art. 1, commi 346-347* - **L'introduzione per il 2017, nel limite di spesa di 11 milioni di €, di una indennità giornaliera pari a 30€ da riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori coinvolti in periodi di sospensione dell'attività a causa dell'arresto temporaneo obbligatorio, vale a dire del c.d. fermo pesca;**
- *art. 1, commi 244-248* - **L'istituzione presso l'INPS, al massimo entro marzo 2017, del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), che assumerà il compito di tutelare i lavoratori, fino ad oggi privi di un sistema ordinario di ammortizzatori sociali, in caso di sospensione dell'attività. Per la concreta attivazione del Fondo, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 148/2015 (Jobs Act), servirà un apposito accordo delle parti sociali interessate (Federcoopescas), cui dovrà seguire, entro 60 giorni, l'adozione del decreto interministeriale di istituzione del Fondo. Per l'erogazione delle relative prestazioni il Fondo, fatta salva una dotazione pubblica iniziale per il 2017 pari a 1 milione di €, si avvarrà esclusivamente della contribuzione di datori di lavoro e lavoratori. Tale contribuzione, ancora da definire, non potrà comunque complessivamente superare l'1% e dovrà essere comunque ripartita in 2/3 a carico delle imprese e 1/3 dei lavoratori.**

*

1.6. AMMORTIZZATORI SOCIALI. Registriamo - art. 1, comma 240, lett. c) - un aumento delle risorse destinate alla RIDUZIONE CONTRIBUTIVA in favore dei DATORI di LAVORO che stipulano CONTRATTI di SOLIDARIETA.

Per il 2017 si aggiungono 15 milioni ai 15 già stanziati **per complessivi 30 milioni di euro.** Ricordiamo che la tale riduzione è riconosciuta in via generale nella misura del 35% per un massimo di 24 mesi, fermo restando il limite di spesa annuo richiamato, con riferimento ai lavoratori interessati da una riduzione d'orario superiore al 20%.

*

1.7. ULTERIORI MISURE:

- *art. 1, commi 238-239* - **L'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'aggiunta di ulteriori 150 milioni, cui si associa il rinvio ad un prossimo decreto interministeriale per l'aggiornamento relativo al 2017 dei criteri di accesso agli strumenti di contrasto alla povertà attualmente vigenti (SIA e ASDI);**

- *art. 1, commi 240, lett. d), e 243* – rispettivamente, lo stanziamento di ulteriori risorse **30 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori dei CALL CENTER interessati da situazioni di crisi** e l'introduzione di **meccanismi di contrasto alla loro delocalizzazione extra UE**, con regole più stringenti e specifiche sanzioni, compresa la perdita di benefici fiscali/previdenziali eventualmente goduti in presenza di tali operazioni;
- *art. 1, comma 356* – la **riorganizzazione dei fondi per l'occupazione e il diritto al lavoro dei disabili**, con la riattribuzione delle risorse del Fondo nazionale già trasferite alle Regioni e non ancora impegnate ai Fondi regionali da utilizzare prioritariamente per gli incentivi alle assunzioni di soggetti con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo nazionale.

* * *

2. MISURE FISCALI E PER LA CRESCITA

La legge contiene anzitutto una serie di proroghe e modifiche della disciplina sulle detrazioni in materia di **riqualificazione energetica degli edifici, interventi di ristrutturazione edilizia e misure antisismiche**, evidentemente accogliendo sollecitazioni e proposte formulate dall'Alleanza delle Cooperative sin dall'elaborazione della nota di aggiornamento al DEF ed in sede di audizione parlamentare sul ddl di Bilancio (v. Osservazioni dell'Alleanza).

Nello specifico, all'art. 1, cc. 2-3:

- si dispone anzitutto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le **spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici** (cd *ecobonus*).

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- si dispone poi la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50 per cento per gli **interventi di ristrutturazione edilizia**;

- con riferimento agli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Anche per tali interventi, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici;

- si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'**acquisto di mobili**. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

La legge contiene anche una modifica in senso meno favorevole alle società contribuenti della disciplina in materia di **aiuto alla crescita economica (ACE)** con diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (commi 547-553). In particolare, a fronte ed a copertura degli oneri relativi alla nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) - imposta ad aliquota unica, pari all'aliquota IRES del 24 per cento, sugli utili trattenuti presso l'impresa dagli imprenditori individuali, le snc e sas in regime di contabilità ordinaria - viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.

Tra le **altre misure fiscali o per la crescita** si segnalano le seguenti:

- è confermata la maggiorazione del 40% degli ammortamenti, cd **superammortamento**, e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico, cd **iperammortamento** (commi 8-14) [*proposta dell'Alleanza delle Cooperative Italiane*, v. Osservazioni audizione];
- è ampliato di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di **ricerca e sviluppo**, con elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (commi 15-16);
- sono **estesi gli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative** (commi 66-68) ed introdotte misure di semplificazione (sottoscrizione dell'atto costitutivo con firma digitale o firma elettronica avanzata autenticata [comma 65] ed esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (comma 69);
- è estesa l'applicazione della disciplina dei portali on-line per la raccolta di capitali (cd. **equity crowdfunding**), attualmente riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, nonché degli organismi o altre società che investono prevalentemente in PMI (comma 70);
- sono rifinanziate l'autoimprenditorialità e le start-up innovative. In particolare, si autorizza, per le iniziative relative all'autoimprenditorialità, una spesa di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018. Per i finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (commi 71-73);
- è introdotta un'agevolazione fiscale per gli **operatori di finanza etica e sostenibile**, esentando dalle imposte sui redditi il 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio (comma 51) [*proposta di Confcooperative*];
- è **incrementato il Fondo di garanzia per le PMI** di 895 milioni di euro per l'anno 2016 (art. 13, c.1, dl collegato); per il 2019, di 3 milioni il Fondo pmi e di 7 il Fondo per la crescita sostenibile per le politiche dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata (commi 611-612); ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010", a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico [*proposta dell'Alleanza delle Cooperative Italiane*, v. Osservazioni audizione];
- è modificato lo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed è conseguentemente incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti (28 milioni di euro per l'anno

2017, 84 per il 2018, 112 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 per il 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023). La misura è poi estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento (cc. 52-57) [proposta dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, v. Osservazioni audizione];

- è rifinanziato il Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e destinato agli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (regime di aiuto di cui al DM 4 dicembre 2014, ex legge Marcora) (commi 74-75) [proposta dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, v. Osservazioni audizione];
- a decorrere dal 1° gennaio 2017, è elevata da € 250.000 a € 400.000 la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche che consente l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90, co. 2, della L. 289/2002 (art. 1, comma 50);
- rinviati al 2018 gli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 - cd. clausola di salvaguardia - con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018;
- è introdotta la possibilità di emettere la nota di credito IVA per mancato pagamento connesso a procedure concorsuali solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (comma 567);
- è introdotta la disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato (cc. 24-31);
- è introdotta la possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi, anche per l'IVA, cd transazione fiscale (comma 81);
- vengono detassati i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti (commi 88-96).

Sulle misure fiscali costituenti incentivo alla produttività ed all'incremento dell'occupazione (in particolare, l'imposta sostitutiva sul premio di produttività e la facoltà di sostituire il premio con contributi a previdenza complementare, sanità integrativa, azionariato dipendenti ovvero servizi di welfare aziendale), sulle varie forme di anticipo pensionistico, nonché sulla definitiva messa a regime dell'esonero dalla tassa sul licenziamento nei cambi di appalto [più volte proposta dell'Alleanza delle Cooperative e che rappresenta il risultato più rimarchevole conseguito dal movimento in questa sessione di bilancio], si veda sub §1.

* * *

3. MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO

La legge reca misure significative per il settore agricolo. Tra queste si segnalano:

- l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola (art. 1, c. 44);
- l'esonero dai contributi per un triennio (nel limite del *de minimis*) i coltivatori diretti e gli IAP con età inferiore a 40 anni (v. sub §1);
- l'innalzamento per il 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare, rispettivamente, la misura del 7,7% e all'8% (art. 1, commi 45 e 46);
- il ripristino dell'agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali) (art. 1, comma 47)
- l'aumento dello stanziamento del programma 1.3 del Mipaaf per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 destinato, in particolare, all'incremento del Fondo per il rilancio del comparto cerealicolo (con una copertura a valere sulla Tabella 12) [*proposta di Confcooperative - Fedagri*];
- stanziati 5 milioni di euro per il 2017 per il settore bieticolo saccarifero [*proposta di Confcooperative*];
- ridotta l'accisa sulla birra, rideterminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 48);
- istituito il Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) [v. sub §1];
- riconosciuta un'indennità specifica per il 2017 a sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca per la sospensione dell'attività connesso al fermo biologico [*proposta di Confcooperative - Federcoopescia*] [v. sub §1].

* * *

4. ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Fra le altre disposizioni di interesse, si segnala:

- incrementato di 150 milioni il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Viene demandato ad un decreto interministeriale l'aggiornamento per il 2017 dei criteri per l'accesso al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) (art.1, commi 238-239). Sul tema si ricorda che Confcooperative è componente promotrice ed attiva dell'ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ IN ITALIA, raggruppamento sorto alla fine del 2013 tra vari soggetti sociali che hanno deciso di unirsi per contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese (<http://www.redditoinclusione.it/>);

- istituito, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (art.1, comma 355), previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private; incrementato (da € 12,2 mln) a € 24,4 mln annui, a decorrere dal 2017, il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità; assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di € 50 mln (invece di € 25 mln), stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto entro il 31 ottobre, e si dispone che le erogazioni liberali alle scuole paritarie che danno diritto al c.d. *school bonus* sono versate direttamente alle stesse scuole (e non all'entrata del bilancio dello Stato) (art. 1, comma 616, 619-620);
- fissato in € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019, l'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie) (c. 617);
- quanto al finanziamento del SSN, rideterminato, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (art.1, commi 392-394). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro;
- predisposizione da parte dell'Agenzia nazionale di una strategia nazionale per la valorizzazione dei **beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata**, sulla cui attuazione l'Agenzia deve relazionare annualmente il CIPE. In tale ambito, è previsto un incremento delle risorse assegnate alle aziende (commi 611-612);
- destinati 7 milioni di euro per il 2017 al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (art. 1, comma 601) e ulteriori risorse disponibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (art. 1, comma 141); introdotta una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, il riuso e la rigenerazione, nonché la demolizione di costruzioni abusive (art. 1, comma 460);
- [immigrazione] oltre all'incremento di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri ed alla destinazione di 100 milioni di euro agli oneri che sostengono i Comuni per l'accoglienza di persone richiedenti la protezione internazionale (misure previste dall'art. 12, del decreto legge fiscale "collegato"), è introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati (art. 1, comma 630); operato un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività

di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - tabella 8). Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni di euro;

- in tema di obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata, precisato che le misure in materia di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione non devono discriminare od escludere le micro e le piccole imprese (c. 423).

*

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Avv. Ermanno Belli)

